



## **Titolo**

Corte federale d'appello - art. 101, comma 3, CGS - prove - nuovi documenti – ammissibilità – condizioni e limiti – conseguenze

## **Descrizione**

Poiché il procedimento che si instaura innanzi al giudice di secondo grado a seguito di reclamo di una delle parti ha natura tendenziale di *revisio prioris instantiae*, la disposizione di cui all'art. 101, comma 3, del vigente CGS, nella parte in cui prevede la possibilità in di produrre in appello nuovi documenti, va intesa in senso restrittivo; non è pertanto consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa. (Fattispecie in tema di applicazione di sanzione ad una associazione sportiva che, in primo grado, era rimasta inerte e soccombente. In motivazione la Corte ha chiarito che a tale inerzia la parte non può tentare “di rimediare”, fornendo prova, per la prima volta in appello, dell'insussistenza dei presupposti posti a base della sua condanna).

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 62/CFA/2019-2020/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Palmieri

## **Riferimenti normativi**

art. 101, comma 3, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 62CFA del 6 marzo 2020 (A.S.D. OSTUNI 1945/PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE)**